PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 29-bis

Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attivita' nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito. L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

Versione in vigore dal 2 giugno 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-29-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it